

## APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

### Libro X - Esecuzione Titolo III - Attribuzioni degli organi giurisdizionali

#### **Art. 680 Impugnazione di provvedimenti relativi alle misure di sicurezza.**

1. Contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza concernenti le misure di sicurezza e la dichiarazione di abitudine o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere, possono proporre appello al tribunale di sorveglianza il pubblico ministero, l'interessato e il difensore.
2. Fuori dei casi previsti dall'[articolo 579](#) commi 1 e 3, il tribunale di sorveglianza giudica anche sulle impugnazioni contro sentenze di condanna o di proscioglimento concernenti le disposizioni che riguardano le misure di sicurezza.
3. Si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni, ma l'appello non ha effetto sospensivo, salvo che il tribunale disponga altrimenti.